



## 1. Termine di presentazione del rapporto di gestione

La documentazione completa deve essere presentata al più tardi entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio contabile; questo significa che per l'esercizio contabile 2016 chiuso al 31 dicembre 2016, il termine ultimo è il 30 giugno 2017.

## 2. Proroga nella presentazione del rapporto di gestione

La richiesta di proroga è concessa di principio per due mesi e deve essere presentata per iscritto al più tardi entro il termine ultimo ordinario di presentazione del rapporto di gestione. La proroga è concessa unicamente a condizione che l'istituzione di previdenza, o l'ufficio di revisione, certifichi che non sussiste alcuna sottocopertura.

## 3. Documentazione da presentare

Devono essere inoltrati:

- Il conto annuale (bilancio, conto d'esercizio e allegato) regolarmente sottoscritti;
- Il rapporto dell'ufficio di revisione;
- Il verbale di approvazione del conto annuale. Il verbale deve essere sottoscritto dalla persona che ha redatto il verbale e dal Presidente dell'organo supremo dell'istituzione di previdenza;
- il bilancio tecnico, o altro rapporto del perito in materia di previdenza professionale, qualora questi siano stati allestiti sulla base della chiusura al 31.12.2016;
- eventuali altri documenti richiesti singolarmente dall'Autorità di vigilanza.

Di principio la documentazione deve essere presentata in originale.

## 4. Sottocopertura

Richieste di proroga per istituzioni di previdenza in sottocopertura non saranno concesse.

## 5. Direttive della Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale CAV PP

Nel corso del 2016 la CAV PP ha modificato rispettivamente emanato nuove direttive:

**D – 02/2016 del 20 ottobre 2016 concernente *Fonds de bienfaisance visés par l'art. 89a, al. 7, CC* (disponibile in francese)**

I fondi padronali sono fondazioni di previdenza che operano nell'ambito della previdenza per la vecchiaia, per i superstiti e per l'invalidità, ma che non concedono prestazioni regolamentari e che quindi non soggiacciono alla Legge sul libero passaggio.

Dal 1° aprile 2016 sono intervenute importanti modifiche delle basi legislative applicabili a questi fondi (art. 89 cpv. 7 e 8 CC elenca quali disposizioni risultano applicabili). Le

---

modifiche toccano in particolare la contabilità, gli investimenti e la liquidazione parziale. Secondo gli art. da 61 a 62a e da 64 a 64b LPP i fondi padronali restano sottoposti alla vigilanza e all'alta vigilanza.

La Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza sulle fondazioni e LPP ha allestito un promemoria che è scaricabile all'indirizzo: [www.konferenz-bvg-aufsicht-stiftungen.ch](http://www.konferenz-bvg-aufsicht-stiftungen.ch)

**D – 03/2016 del 20 ottobre 2016 concernente L'assurance qualité dans la révision selon la LPP (disponibile in francese)**

Queste direttive, valesse dal 1° gennaio 2017, contengono precisazioni riguardo le esigenze minime poste agli uffici di revisione relativamente alla loro indipendenza, alla loro esperienza e alla formazione continua.

**D – 03/2014 del 1° luglio 2014 (ultima modifica 22.08.2016) concernente il Riconoscimento delle direttive tecniche della CSEP quali standard minimo**

Secondo l'art. 64a cpv. 1 let. a e f LPP la CAV PP aveva dichiarato vincolanti per tutti i periti in materia di previdenza professionale le Direttive tecniche DTA 1, DTA 2 e DTA 6 allestite dalla *Schweizerische Kammer der Pensionskassen-Experten*. La revisione della direttiva del 22.08.2016 ha dichiarato vincolante anche la DTA 5 "*Exigences minimales lors de l'examen de l'institution de prévoyance conformément à l'art. 52e al. 1 LPP*" nella versione del 21 aprile 2016. La DTA 5 stabilisce tra le altre cose che gli esperti di casse pensioni sono tenuti a raccomandare l'esame attuariale di un'istituzione di previdenza ogni 3 anni.

**Tutte le Direttive della CAV PP sono reperibili nella versione aggiornata al sito della CAV PP medesima: <http://www.oak-bv.admin.ch/it/legislazione/direttive/index.html>**

---

## 6. Indicazioni di carattere generale

### Regolamenti

I nuovi regolamenti e/o quelli modificati, successivamente all'approvazione dell'organo supremo, devono essere inoltrati all'Autorità di vigilanza accompagnati dal verbale di approvazione dei regolamenti stessi. La data di entrata in vigore del regolamento deve figurare nel regolamento.

Per quanto concerne il Regolamento di previdenza così come il Regolamento sugli accantonamenti, deve essere anche presentato il certificato allestito dall'esperto in materia di previdenza professionale. Questo modulo è reperibile all'indirizzo:

<http://www.ostschweizeraufsicht.ch> -> Previdenza -> Moduli

### Compensazione della previdenza in caso di divorzio

A contare dal 1° gennaio sono entrate in vigore le nuove disposizioni relative alla Compensazione della previdenza in caso di divorzio. Le nuove disposizioni delle leggi e delle ordinanze sono molto dettagliate. Entro il 31 dicembre 2018 occorre verificare la necessità di adeguare i regolamenti di previdenza. I regolamenti adattati alle nuove disposizioni dovranno essere inoltrati all'autorità di vigilanza al più tardi con la presentazione del rapporto di gestione 2018, vale a dire entro il 30 giugno 2019.

### Revisione della Legge sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF)

Per il 1° gennaio 2017 sono state modificate anche alcune norme della LAINF e dell'Ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF). Le disposizioni sulla coordinazione contenute nei regolamenti previdenziali dovranno essere adattate al più tardi entro il 31.12.2018. I regolamenti adattati alle nuove disposizioni dovranno essere inoltrati all'autorità di vigilanza al più tardi con la presentazione del rapporto di gestione 2018, vale a dire entro il 30 giugno 2019.

### Interesse dell'avere di vecchiaia in caso di uscita entro l'anno

Con decisione del 4 marzo 2016 (9C\_176/2015) il Tribunale federale si è pronunciato in relazione alla parità di trattamento nel caso di uscita al 31 dicembre di un assicurato attivo. La decisione riguarda la determinazione di un tasso di interesse provvisorio allo 0% per tutti gli assicurati uscenti nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre, rispettivamente la determinazione a posteriori di un tasso di interesse definitivo del 3.5% per gli assicurati attivi al 1° gennaio successivo.

Il Tribunale federale ha sancito che l'applicazione di un tasso di interesse differenziato tra gli assicurati uscenti al 31 dicembre e gli assicurati che restano nell'istituzione di previdenza non è ammissibile.

### Interesse minimo LPP e interesse di mora per le prestazioni d'uscita

Il tasso minimo LPP è stato ridotto a partire dal 1° gennaio 2017 e ammonta al 1%. L'interesse di mora ammonta al 2% (tasso minimo LPP più 1%; v. art. 7 OLP).

---

## 7. Informazioni supplementari

### **Tasso di interesse tecnico di riferimento**

La *Schweizerische Kammer der Pensionskassen-Experten (SKPE)* ha stabilito per il 30 settembre 2016 un tasso di interesse tecnico di riferimento del 2.25% (finora 2.75%). La determinazione del tasso tecnico di riferimento avviene sulla base della DTA 4 della SKPE. Compete tuttavia all'organo supremo dell'istituzione di previdenza determinare l'interesse tecnico tenuto conto delle specificità e delle caratteristiche della singola istituzione di previdenza. Occorre tuttavia considerare le raccomandazioni dell'esperto in materia di previdenza professionale.

### **Informazione sugli avvicendamenti di personale (art. 48g OPP 2)**

Sussiste un obbligo di informazione nei confronti dell'autorità di vigilanza nel caso di avvicendamenti di personale nell'organo supremo, nell'organo di gestione, nell'amministrazione o nell'amministrazione patrimoniale (art. 48g cpv. 2 OPP 2). La comunicazione comprende nome, funzione e diritti di firma. Consideriamo adeguata un'informazione trimestrale nel caso di avvicendamenti di personale.

### **Informazione sugli avvicendamenti dell'ufficio di revisione rispettivamente dell'esperto in materia di previdenza professionale**

L'ufficio di revisione e l'esperto in materia di previdenza professionale sono tenuti ad informare immediatamente l'autorità di vigilanza nel caso di cessazione del loro mandato (art. 36 cpv. 3 e art. 41 OPP 2).

### **Informazione sui contributi non versati**

Sussiste pure un obbligo di informazione nei confronti dell'autorità di vigilanza nel caso in cui entro tre mesi dalla data di scadenza convenuta non siano stati versati i contributi regolamentari (art. 58a cpv. 1 OPP 2). L'informazione deve contenere il nome del datore di lavoro, il contributo annuo, l'ammontare dell'importo scoperto e lo stato della procedura d'incasso.

### **Rilevamento statistico della CAV PP**

La CAV PP procederà nelle prossime settimane al consueto rilevamento statistico delle cifre di riferimento nella previdenza professionale per il 31.12.2016. Analogamente agli scorsi anni la CAV PP effettuerà questo rilevamento in modo centralizzato per tutte le autorità di vigilanza, e i dati, ancorché provvisori, dovranno essere trasmessi entro il 28 febbraio 2017. In caso di necessità occorrerà contattare direttamente la segreteria della CAV PP.

### **Tassa di vigilanza CAV PP**

Secondo l'art. 7 dell'Ordinanza concernente la vigilanza nella previdenza professionale (OPP 1) le autorità di vigilanza prelevano dalle istituzioni di previdenza una tassa per il finanziamento della CAV PP. Questa tassa, calcolata sull'effettivo a fine anno dell'esercizio

---

precedente, si compone di un importo fisso di 300 franchi per ogni istituto di previdenza e di una parte variabile consistente in 80 centesimi per ogni assicurato attivo affiliato all'istituto di previdenza soggetto a vigilanza e per ogni rendita versata dall'istituto di previdenza.

Questa tassa di vigilanza dovuta alla CAV PP per il 2016 (basata sui dati al 31.12.2015) sarà recapitata alle istituzioni di previdenza nella prima metà del 2017.

### **Importi limite LPP** (solo per le istituzioni di previdenza registrate)

Per il 1° gennaio 2017 non vi è nessuna modifica.

### **Adeguamento delle rendite LPP per superstiti e invalidità al rincarato dal 1° gennaio 2017** (solo per le istituzioni di previdenza registrate)

Per il 1° gennaio 2017 non sussiste alcun obbligo legale di adeguamento al rincarato delle rendite LPP per superstiti e invalidità.

### **Adeguamento al rincarato delle altre rendite e rendite di vecchiaia**

L'adeguamento di queste rendite avviene nell'ambito delle possibilità finanziarie del singolo istituto di previdenza. L'organo paritetico decide annualmente in questo senso e presenta le proprie decisioni nel conto annuale o nel rapporto annuale (v. art. 36 cpv. 2 e 3 LPP).

### **Contributi al Fondo di garanzia LPP**

I contributi al fondo di garanzia per il 1° gennaio 2017 sono adeguati nel modo seguente: Il contributo per **insolvenze e altre prestazioni** secondo l'art. 16 dell'Ordinanza sul «Fondo di garanzia LPP» (OFG) resta invariato a 0.005% delle prestazioni d'uscita regolamentari (ammontare della rendita moltiplicato per 10). Il contributo deve essere pagato dalle istituzioni registrate e dalle altre istituzioni soggette alla Legge sul libero passaggio (LFLP).

Il contributo per **sovvenzioni in caso di struttura d'età sfavorevole e indennizzi** secondo l'art. 15 OFG sarà (nuovo) pari allo 0.1% (finora 0.08%) dei salari assicurati (obbligatorio). Il contributo è dovuto unicamente dalle istituzioni di previdenza registrate.